



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI POTENZA
Sezione Civile - Giudice del Lavoro

Il Tribunale di Potenza, in persona del giudice monocratico ed in funzione di giudice del lavoro, dott.ssa Rosa Maria Verrastro, a scioglimento della riserva assunta al verbale di udienza del 6.9.2016, ha emesso la seguente

ORDINANZA

nella causa civile iscritta al n. 1124/2016 R.G. vertente

FRA

Rauseo Michele Salvatore, rappresentato e difeso dall'avv. Petrucci Ameriga, con studio in Rionero in Vulture ed ivi elettivamente domiciliato, giusta mandato in atti;

RICORRENTE

E

PMC Automotive Melfi s.r.l., in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'avvocati Paolo De Berardinis, Vincenzo Mozzi, Irene Nisio e Giovanni Rotondano, elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. Rotondano, come in atti;

RESISTENTE

Conclusioni: come in atti.

FATTO E DIRITTO

Con ricorso depositato il 27.4.2016, Rauseo Michele Salvatore, operaio alle dipendenze di PMC Automotive Melfi s.r.l., ha impugnato il licenziamento per giusta causa intimato l'1.4.2016 per giusta causa, domandando, previo accertamento della sua illegittimità/nullità per insussistenza del fatto contestato, ritorsività, violazione del principio di immediatezza, vizi procedimentali, difetto di motivazione, violazione di legge, in via subordinata:

- la reintegra nel posto di lavoro con assegnazione a postazione diversa e compatibile con le limitazioni in possesso, con condanna della resistente al pagamento di indennità risarcitoria pari a n. 12 mensilità dell'ultima retribuzione di fatto in godimento, dal recesso alla



reintegra, oltre ad interessi legali e rivalutazione monetaria e comunque la condanna del datore di lavoro al pagamento di indennità non inferiore a 5 mensilità della retribuzione globale di fatto;

- la conversione della sanzione espulsiva con sanzione conservativa ed in ogni caso la condanna del datore di lavoro al pagamento della indennità risarcitoria, da liquidare nella medesima misura di cui al precedente punto.

Il ricorso appare meritevole di accoglimento, per non avere la resistente fornito prova convincente del fatto contestato e posto a fondamento del recesso impugnato.

In via preliminare appare opportuno rimarcare che, secondo il principio testualmente riportato all'art. 5 della L. 604/1966, l'onere della prova della sussistenza della giusta causa di licenziamento spetta al datore di lavoro.

La prova deve, in particolare *“...riguardare... la sussistenza di una grave negazione degli elementi essenziali del rapporto di lavoro ed in particolare di quello fiduciario, con riferimento agli aspetti concreti di esso, afferenti alla natura ed alla qualità del singolo rapporto, alla posizione delle parti, al grado di affidamento richiesto dalle specifiche mansioni del dipendente nella organizzazione dell'impresa, nonché alla portata soggettiva del fatto stesso, ossia alle circostanze del suo verificarsi, ai motivi e all'intensità del fatto volitivo...”*, ovvero ciascuno degli elementi, fattuali e valoristici, nei quali il datore di lavoro ha ritenuto di poter individuare l'inadempimento che, per la sua gravità, non abbia consentito la prosecuzione, neppure in via provvisoria, del rapporto di lavoro. (ex plurimis Cass. n. 9590/2001)

Sul piano processuale, il descritto riparto, in uno con la considerazione del valore primario del diritto al lavoro - che si riflette nello stesso contenuto testuale della norma summenzionata - necessariamente comporta che qualora la prova non sia fornita, in tutto od in parte, ovvero non venga ritenuta sufficiente e convincente, l'esito del giudizio non potrà che essere favorevole alla parte avversa, nel caso di specie, il lavoratore.

La parte resistente, nelle note conclusive autorizzate, valorizza l'argomento dell' utilizzabilità della prova presuntiva, la quale dovrebbe, in via autonoma, ovvero anche sulla scorta della prova diretta fornita dalla medesima parte, fornire prova convincente del fatto contestato, attesa anche la allegata inattendibilità dei testi di parte ricorrente.

Ma così non è.

Nel caso di specie, infatti, la versione degli accadimenti del 22.3.2016 fornita dalla parte resistente e tradotta nella contestazione prodromica al recesso, non convince, per la complessiva e spesso scarsa attendibilità di molti dei testi escussi per parte resistente, dipendenti della società, alcuni, ad



avviso di questo giudice, non del tutto “ estranei” rispetto alle responsabilità di quanto effettivamente accaduto.

In sostanza, si ritiene che non possa la prova indiziaria (sulla rottura dolosa del tubo di aspirazione da parte del lavoratore), che è una prova di tipo logico ed indiretto, basata sulla acquisita certezza processuale di un fatto noto per indurre la sussistenza processuale di un fatto ignoto (e da provare), basarsi su di una prova diretta scarsamente convincente e su narrazioni a tratti lacunose e parziali.

Vi è, inoltre, che il racconto dell’ispettore del lavoro, teste particolarmente attendibile perché del tutto estraneo rispetto alle parti in causa, presente nello stabilimento il giorno 22.3.2016, appare in moti punti contrastante con la tesi datoriale.

Alle suddette considerazioni si addivene, peraltro, indipendentemente dall’ascolto del CD rom versato agli atti dall’attore, le cui risultanze vengono , d’altronde, utilizzate da entrambe le parti a sostegno della propria tesi difensiva.

Stanti le summenzionate considerazioni processuali, va esaminato il quadro fattuale di riferimento.

Appare utile la descrizione delle vicende del rapporto lavorativo prodromiche alla contestazione disciplinare, non perché il fatto contestato in qualche modo le ricomprenda o perché vi sia rapporto di inerenza tra i due, ma per avere una migliore prospettiva sulla conflittualità dei rapporti tra le parti, ingeneratasi in epoca prossima agli accadimenti per cui è causa, conflittualità che si è tradotta, sul piano processuale, in una generale difficoltà dei testi a raccontare gli accadimenti del 22 marzo con oggettività e serenità.

Il ricorrente, già dipendente SATA, transitato in PMC a seguito di cessione di ramo di azienda, aveva promosso ricorso di urgenza per ottenere il trasferimento presso diversa postazione.

In considerazione delle limitazioni in possesso; il lavoratore sosteneva l’insalubrità dell’ambiente di lavoro, che lo costringeva a respirare quotidianamente polveri e fumi derivanti dalle operazioni di saldatura.

In estrema sintesi, il Rauseo, esperita vittoriosamente la fase cautelare e presentato ulteriore ricorso per la determinazione delle modalità attuative della ordinanza favorevole, otteneva, per un periodo di circa un anno, l’assegnazione a diversa mansione, di magazzino.

Di seguito, dopo la visita medica del 28.1.2016, veniva addetto nuovamente a postazioni di saldatura (attività del tutto prevalente nello stabilimento) ed in particolare alla postazione n.44.

Il lavoratore, con lettera raccomandata datata 29.2.2016, promuoveva ricorso alla ASP avverso il giudizio di idoneità alla mansione specifica (una postazione di saldatura) formulato dal medico competente e, di fatto, su sua sollecitazione, gli ispettori eseguivano un primo accesso in azienda il 22 marzo, redigendo a carico della società un verbale con il quale ordinavano alcune modifiche al sistema di aspirazione delle macchine di saldatura.



Nel frattempo, il 23.3.2016, il lavoratore riceveva contestazione disciplinare avente ad oggetto la insufficiente produzione di particolari per quattro diversi turni di lavoro. (contestazione in atti)

Con raccomandata datata 24.3.2016, l'odierna resistente contestava al lavoratore il danneggiamento doloso del tubo di aspirazione della postazione n. 44 – Rinforzo Superiore Rinvio Cintura Part. 520/334 cui era addetto il giorno 22.3.2016, nel turno 6.00- 13.30.

In particolare, nella missiva, il datore di lavoro rappresentava:

che nella stessa giornata il personale di stabilimento aveva svolto verifiche sul funzionamento del tubo di aspirazione che presentava una lesione, riparata in giornata e prima dell'accesso in azienda degli ispettori ASP;

che il medesimo personale aveva effettuato controlli sulla funzionalità della aspirazione;

che il lavoratore, durante il turno, scortì gli ispettori, li invitava con grandi gesti della mano ad avvicinarsi, mostrando loro un vistoso buco nel tubo di aspirazione in precedenza riparato, tubo che era stato oggetto di continue verifiche da parte del personale della manutenzione.

In sostanza, il Rauseo avrebbe, in quella stessa giornata, mentre il personale della manutenzione eseguiva “ ripetute verifiche” e comunque prima dell'accesso ispettivo, volontariamente prodotto un foro nel tubo di aspirazione allo scopo (sottinteso dalla missiva) di comprovare le proprie tesi in ordine alla insalubrità dell'ambiente di lavoro e, di conseguenza, della incompatibilità della mansione con le limitazioni fisiche in possesso.

La descrizione del lavoratore che “ a grandi gesti della mano” invitava gli ispettori ad avvicinarsi alla postazione per visionare il buco, parrebbe volere avvalorare e rinforzare la tesi del doloso danneggiamento dell'impianto, che poi costituisce la giusta causa di licenziamento.

Appare opportuno iniziare l'esame delle emergenze probatorie dalla deposizione testimoniale dell'ispettore ASP, Nicolina Oriolo, teste estraneo alla controversia, che ha reso una deposizione coerente e precisa sullo svolgimento della seconda fase degli episodi menzionati nella lettera di contestazione. (la precisione non è scalfita dalla indicazione orientativa degli orari)

Gli ispettori sono giunti presso lo stabilimento intorno alle 10,30 (l'orario è relativo atteso che appare certo che quando gli ispettori sono giunti in postazione l'intervento di manutenzione era già stato eseguito), sono stati ricevuti dall'ing. D'Addabbo, plant manager dello stabilimento e, unitamente al dipendente Fabio Fortebraccio, assistant plant manager, dopo avere effettuato un giro per lo stabilimento, hanno raggiunto le postazioni 44-45-46 e 47 , oggetto della ispezione, per essere state le stesse oggetto di ricorsi da parte di alcuni lavoratori. (Ruseo ma Corbosiero escusso quale teste)

L'ispettore riferisce che le postazioni “ erano vicine, a due a due, di fila” e che la postazione 44 non fu la prima ad essere ispezionata.



La stessa riferisce, significativamente, che il Rauseo non richiamò gli ispettori né nel momento in cui gli stessi erano intenti a visionare le altre postazioni, né dopo, allorché fu a tutti visibile la presenza di un foro lungo il tubo di aspirazione della postazione 44.

Si riporta il racconto della teste perché significativo : “,, Alla 44 vi era il ricorrente, nessuno ci ha chiamato, stavamo girando ed abbiamo raggiunto la postazione 44. Il lavoratore mi disse che nel suo tempo di lavoro avvertiva cattivo odore e fumi e che per questo a casa si sentiva male. Gli chiedemmo di eseguire le operazioni per verificare il funzionamento del sistema di aspirazione. Ricordo che c'erano due teste di saldatura ed una sola bocchetta di aspirazione centrale. Lui cominciò a fare le operazioni e noi vedemmo che c'era un buco lungo il tubo di aspirazione, non mi ricordo se c'era un foglio di alluminio....Immediatamente è stata allertata la manutenzione...arrivarono una o due persone. Uno di questi cercò di mettere un foglio di alluminio, mi pare che poi non andasse bene ... Io ricordo che questo operaio tentava di mettere il foglio, poi credo che tentarono di fare una prova, riavviando la macchina, ma non andava bene perché sembrava che il foglio si spostasse.... Quando ce ne siamo andati ricordo che c'era ancora il manutentore che stava manovrando... ”.

Dalla deposizione emerge chiaramente che:

1. non fu Rauseo a chiamare gli ispettori alla postazione 44;
2. non fu Rauseo a richiamare l'attenzione sul foro lungo il tubo di aspirazione;
3. si tentò la riparazione con un foglio di alluminio, il quale inizialmente non si ancorava al tubo, tanto che le prove di riavvio della macchina (che andava in blocco) non andarono a buon fine.

Da quanto evidenziato al punto 3 si desume che, per qualche ragione tecnica, laddove vi sia un foro nel tubo di aspirazione, ovvero laddove il tubo, per varia causa (elettrica, meccanica ecc.) sia danneggiato vistosamente, il riavvio ordinario della macchina mediante il tasto reset (su cui poi si ritornerà) non conduce alla ripresa dell'impianto.

Si tenterà, sulla scorta delle emergenze probatorie ed in base ad una regola di ragionevolezza, di ricostruire gli eventi anteriori alla ispezione dei funzionari, in particolare descrivendo gli episodi di blocco della macchina cui era addetto Rauseo, sulle cui cause e dinamiche vi è, nel racconto dei testi di parte resistente, una certa confusione.

I testi di parte resistente tendono a “sminuire” la serietà delle cause che nella giornata del 22 marzo (ma anche in precedenza) avevano determinato il ripetuto blocco della macchina.

I testi insistono in particolare nella tesi secondo la quale i problemi dell'impianto erano minimi, o non vi erano affatto, ma che era il Rauseo ad “ anticipare” i tempi- macchina, ovvero a posizionarsi scorrettamente, determinando l'automatico e ripetuto blocco dell'impianto; gli stessi



sembrerebbero suggerire (alcuni concretamente suggeriscono) che gli interventi manutentivi che furono realizzati sulla postazione, più che per necessità, furono effettuati, in più riprese, a scopo precauzionale o, come riferito dal manutentore Dabenigno Gabriele “sua sponte” e non perché ve ne fosse necessità. (sull’intervento sulla treccia di saldatura verbale di udienza del 20.7.2016)

Si ritiene significativo rappresentare che fu il Dabenigno ad effettuare la riparazione sul tubo con dell’alluminio e che fu sempre il Dabenigno ad essere richiamato in postazione dai superiori allorchè si riscontrò la presenza del foro e che, ancora, a detta del medesimo manutentore, a lui fu chiesto dai superiori se avesse o meno lasciato il tubo “*in quelle condizioni*”. (deposizione di Gabriele Dabenigno citata)

Torniamo agli interventi di manutenzione eseguiti il giorno 22 marzo, prima della ispezione.

Il teste Michele Dellapietra, conduttore, relativamente al quale non può non essere rimarcata l’indecisione e quasi il timore nel rendere la deposizione, ha dichiarato che il Rauseo lo chiamò all’inizio del turno, verso le ore 7,00.

Il teste, contraddittoriamente, ha riferito che Rauseo gli riferì che la macchina andava in blocco, ma che egli riuscì, semplicemente premendo il tasto “reset”, a riavviarla, arrivando alla convinzione che era il lavoratore, semplicemente, ad anticipare le operazioni, mandando in blocco l’impianto.

In sostanza, parrebbe che le cellule fotoelettriche intercettino la persona del lavoratore, scorrettamente posizionato, bloccando il processo di saldatura.

E’ certo, comunque, ed è confermato dal medesimo Dellapietra, che il problema non doveva essere di così semplice risoluzione, tanto che il primo ritenne di chiamare il manutentore Dabenigno che, lungi dal resettare, puramente e semplicemente la macchina, ritenne opportuno:

visionare la treccia di saldatura;

revisionare il tubo di aspirazione;

sostituire quello stesso giorno, durante la pausa relax, la treccia di saldatura;

eseguire un intervento di manutenzione del tubo, applicando su una parte che egli definisce “danneggiata per sfregamento” ma non bucata, un foglio di alluminio speciale, utilizzato per le riparazioni, che per il suo spessore e la sua resistenza non è un comune foglio di alluminio.

In un primo momento, dunque, Gabriele Dabenigno decise che fosse sufficiente coprire “la abrasione lungo il tubo”.

Che questa fosse la condizione del tubo (ovvero riparazione col solo foglio senza nastro adesivo) è circostanza confermata dallo stesso teste Fortebraccio, la cui deposizione, per altri aspetti è fortemente contraddittoria, basti riflettere sulla circostanza che lo stesso, che ha un ruolo di responsabilità e che lavora a contatto diretto con l’officina, non è in grado di riferire che, a seguito



dei rilievi degli ispettori, la società è stata costretta a modificare l'impianto di aspirazione sulle postazioni in questione.

L'ispettore Oriolo, ha chiaramente descritto le difficoltà del manutentore che, solo dopo aver compreso che il foglio di alluminio non restava al suo posto e non riuscendo ad avviare la macchina, ha ritenuto di doverlo ancorare al tubo con del particolare nastro adesivo.

Dunque, il nastro adesivo con la macchina in funzione si spostava, dal che si desume che, nel corso della lavorazione, l'unico tubo di aspirazione, benché ancorato al bordo con una fascetta (di plastica) si muoveva, esattamente come descritto non solo dal ricorrente, ma anche dai testi Cordisco Francesco, presente quel giorno in postazione adiacente, il quale riferisce che anche il tubo di aspirazione della sua postazione (la n.45) era danneggiato e che il primo intervento sulla postazione 44, nella giornata del 22.3 fu effettuato dal manutentore con la stagnola. (sull'intervento anche teste Dallapietra)

L'operaio Galasso Vito, il quale operava alla medesima postazione in turni diversi, ha confermato che nel turno del 21.3.2016 egli aveva avuto modo di constatare che il tubo di aspirazione della postazione era danneggiato e forato in più punti e che i buchi erano più o meno visibili a seconda del posizionamento della macchina e del correlato grado di tensione dei tubi. (verbale di udienza dell'8.7.2016)

Si rimarca che il tubo consisteva in una struttura a spirale interna rivestita da materiale diverso da quello della spirale.

Il teste ha ben evidenziato come, nel caso di mero arresto della macchina per scorretto posizionamento dell'operaio, la stessa viene riavviata semplicemente premendo il tasto "reset" , adempimento cui provvedevano di solito gli operai stessi e che, se il problema era diverso, il blocco non era così facilmente reversibile.

Il teste ha ben descritto le oscillazioni, in lavorazione, sia del tubo che della treccia di saldatura.

I testi di parte resistente hanno ripetutamente dichiarato che treccia ed aspirazione sono, tecnicamente, impianti diversi e separati, tuttavia, malgrado ciò, la situazione reale descritta dagli operai in servizio appare decisamente diversa. (deposizione del teste Galasso che ha confermato i blocchi dell'impianto per problemi legati al contatto tra le parti dell'impianto)

Tornando alle deposizioni, i testi di parte resistente appaiono poco attendibili anche nel descrivere la condizione del tubo di aspirazione e la localizzazione del foro .

Il teste Filippo D'Addabbo, ad esempio, riferisce che verso le ore 11,00 egli era transitato in prossimità della postazione n.44 e che non aveva visto alcun buco nel tubo di aspirazione.

Tuttavia, appare alquanto improbabile che il teste abbia potuto ispezionare con tale attenzione il tubo e che lo abbia ritrovato integro, in primo luogo perché, come riferito dallo stesso teste, il tubo



si trovava “dietro le teste di saldatura”, in secondo luogo perché il manutentore Dabenigno, nella stessa mattinata, lo aveva ritenuto danneggiato, tanto da ripararlo con la stagnola.

Nel racconto del D’Addabbo non vi è alcun riferimento al foglio di alluminio, eppure appare ragionevole ritenere che la riparazione con il foglio avvenne prima della sostituzione della treccia, intervento, quest’ultimo, eseguito solo nel corso della pausa relax . (teste Gabriele Dabenigno)

D’altronde, se anche fosse veritiera la circostanza della “ ispezione del tubo” da parte del D’Addabbo, secondo il racconto dell’operaio Galasso, i buchi sul tubo diventavano più o meno visibili a seconda del posizionamento dell’impianto e, soprattutto, a seconda se esso fosse in funzione o meno e, nel corso dell’accesso del D’Addabbo, verso le 11,00 è lo stesso a riferire che la macchina era ferma e che Rauseo parlava al cellulare, comportamento, pare, non ammesso.

Una certa confusione vi é, ancora, nel racconto dei testi di parte resistente sulla esatta posizione del buco lungo il tubo di aspirazione.

Il teste Fortebraccio riferisce che il buco era stato effettuato nel punto in cui il tubo era avvolto dalla stagnola; il teste Dabenigno, dopo aver riferito che il buco era “ sulla parte superiore del foglio” di alluminio, ha poi precisato che “ attraversava” il foglio di alluminio.

Tuttavia, lo stesso manutentore ha dichiarato che il foglio di alluminio non è un foglio comune ma è fatto di un alluminio speciale, spesso e resistente al calore delle lavorazioni.

Ed allora ci si chiede: pure ammesso che il lavoratore fosse in possesso di oggetti taglienti (che non erano in dotazione come è emerso in sede di prova) perché mai, in un contesto in cui presso la postazione vi era un gran via vai di persone (direttore, conduttore, manutentore, colleghi di lavoro) ed il tubo si presentava danneggiato in più punti, lo stesso avrebbe dovuto decidere di rompere il tubo proprio nel punto in cui era stato riparato, impiegando più forza e più tempo per tagliare la stagnola e, con essa, il tratto di tubo cui, a detta del personale della resistente, esso perfettamente aderiva?

Appare, invece, piuttosto probabile che sin dall’inizio il tubo fosse danneggiato in più punti e rotto in un punto (o più di uno); che Dabenigno abbia rappezzato il buco maldestramente con il solo foglio di stagnola; che la ripresa della lavorazione (ed i problemi descritti) abbiano determinato lo scollamento del foglio che, infatti, poi è stato fissato al tubo con del nastro dallo stesso manutentore.

In ciò, il racconto dell’ispettore è illuminante; la stessa ben descrive la “ mobilità” del foglio, che non stava al suo posto, il blocco dell’impianto ed i ripetuti tentavi del manutentore.

Conclusivamente e stante tutto quanto sopra, non resta che dare atto della insussistenza del fatto ascritto al Rauseo e posto a fondamento del licenziamento.



Esso non sussiste sia nella sua dimensione materiale (danneggiamento del tubo, richiamo degli ispettori perché ispezionassero il tubo ed il buco artatamente creato), sia nella sua dimensione soggettiva, asseritamente dolosa.

Dall'accertamento della mancanza di giusta causa per insussistenza del fatto discende, quale conseguenza, sul piano sanzionatorio e giusta il comma 4 dell'art. 18 L 300/1970, come modificato dall'art.1 L. 92/2012, l'accertamento della illegittimità del licenziamento ed il suo annullamento, nonchè la condanna del datore di lavoro alla reintegra del ricorrente nel posto di lavoro, oltre che al pagamento di indennità risarcitoria commisurata alla retribuzione globale di fatto in godimento (da individuarsi in linea di massima nella retribuzione lorda risultante dalla ultima busta paga) dalla data del licenziamento alla effettiva reintegra, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria ed in ogni caso non superiore, nel suo importo complessivo, a dodici mensilità.

Non può essere accolta al ulteriore domanda di assegnazione a postazione diversa da quella ricoperta al momento del licenziamento, in quanto si tratta di accertamento che esorbita dal perimetro del rito prescelto (comma 48 art.1 L.92/2012) e non essendovi prova, anche in ragione delle ragioni che supportano l'odierna decisione di annullamento, non fondate sulla asserita ricorsività del licenziamento (tesi solo allegata ma non adeguatamente provata), della inerenza dell'assegnazione a mansione ritenuta incompatibile con il fatto costitutivo di cui al recesso datoriale.

La resistente va inoltre condannata al versamento dei contributi assistenziali e previdenziali dal giorno del licenziamento alla reintegra, maggiorati dei soli interessi nella misura legale.

Le spese di lite seguono la soccombenza e pertanto le stesse liquidate come in parte dispositiva secondo i criteri del D.M.55/2014 e le attività processuali in concreto svolte, vanno poste a carico della resistente ed in favore del ricorrente.

P.Q.M.

Il giudice del lavoro, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da Rauseo Michele Salvatore con ricorso depositato il 27.4.2016, ogni altra eccezione e domanda disattesa, così provvede:

- 1) accoglie il ricorso e, accertata l'illegittimità del recesso individuale impugnato, lo annulla e condanna la parte resistente alla reintegra del lavoratore nel posto di lavoro ed al pagamento, in favore dello stesso, della indennità risarcitoria da raggugliare alla retribuzione lorda globale di fatto in godimento dalla data del licenziamento alla data della reintegra, in ogni caso in misura non superiore a dodici mensilità, oltre interessi rivalutazione monetaria, nonchè versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali dovuti per il medesimo periodo, maggiorati dei soli interessi legali;



condanna la società resistente al pagamento delle spese di lite in favore del ricorrente, che liquida, complessivamente, in € 1.500,00.

Potenza 6.9.2016

Il Giudice del Lavoro
Dott.ssa Rosa Maria Verrastro

